

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 13 gennaio 2020

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 01/2020

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

La Legge è in vigore dal 1° gennaio 2020, di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI – ART. 1, COMMA 7

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche è stato istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" la cui dotazione ammonta a:

- 3 miliardi di euro per l'anno 2020
- 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021

L'attuazione della riduzione del carico fiscale è demandata ad appositi futuri provvedimenti normativi.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – ART. 1, COMMA 8

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile per l'anno 2020 è riconosciuto uno sgravio contributivo ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

In particolare i contratti di **apprendistato di primo livello stipulati** nel corso dell'**anno 2020**, da parte di **aziende che impiegano fino a 9 addetti**, godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione dovuta (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato) per i periodi contributivi maturati nei **primi tre anni di contratto**.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONE UNDER 35 – ART. 1, COMMA 10

L'esonero contributivo previsto in via ordinaria per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non sono mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato è esteso per gli anni 2019 e 2020 anche ai soggetti under 35.

L'esonero contributivo di durata triennale è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI CONTRATTI A TERMINE – ART. 1, COMMA 13

In relazione al contributo addizionale NASPI sui contratti a termine, sia nella sua misura ordinaria del 1,4% che nella misura incrementale dello 0,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono esclusi dall'applicazione di tale contributo i contratti a termine stipulati:

- nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra).

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – ART. 1, COMMA 677

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51 TUIR, stabilendo che **non** concorrono alla **formazione del reddito** del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto ossia i **buoni pasto** fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (in precedenza euro 5,29) aumentato a **euro 8** (in precedenza euro 7) se rese in **forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI - ART. 1, COMMI 632-633

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati entro il 30 giugno 2020**.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati **successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni** di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2020**;
- **30%** per i veicoli, con **emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km**, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- **40%** per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020**. Tale percentuale è elevata al **50% per l'anno 2021**;
- **50%** per i veicoli con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020** e pari al **60%** a decorrere **dall'anno 2021**.

BONUS BEBE' – ART. 1, COMMI 340 - 341

La Legge di Bilancio 2020 estende il bonus bebè anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** e diventa una prestazione "universale" in quanto dal 1° gennaio 2020 **spetterà a tutte le famiglie**.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Il bonus, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino** al compimento del **primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è **umentato del 20%**.

Per la presentazione delle domande, requisiti e modalità di accesso al bonus bebè per il 2020 si attendono i chiarimenti INPS.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE – ART. 1, COMMA 342

Il **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale) **a favore del padre** lavoratore dipendente è **prorogato** anche per l'**anno 2020**, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nella misura di **7 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

BUONO ASILI NIDO – ART. 1, COMMA 343

La Legge di Bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa dal 2020 l'importo del **buono** previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al **pagamento di rette** per la frequenza di **asili nido** pubblici e privati, nonché per l'introduzione di **forme di supporto** presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere **dall'anno 2020**, a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

Il buono spettante a decorrere **dall'anno 2022** potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda che il buono in esame è corrisposto mensilmente dall'**INPS**, nel limite delle risorse stanziare, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea **documentazione** relativa all'**iscrizione** ed al **pagamento della retta** a strutture pubbliche o private.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.